STATUTO DEL SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO (SAM)

§ 1 DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO

ARTICOLO 1
Denominazione, sede e durata

Il Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) è un'Associazione apolitica e aconfessionale di diritto privato che non persegue scopi di lucro, di durata indeterminata, retta dagli art. 60 e segg. CC, con sede a Mendrisio.

ARTICOLO 2
Scopo

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

a) effettuare interventi di servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario nel comprensorio approvato dall'Autorità cantonale competente, su mandato comunale, nel contesto della legge cantonale sul servizio autoambulanze;
b) pianificare ed effettuare assistenze sanitarie nel corso di manifestazioni ed eventi di varia natura;
c) predisporre ed effettuare interventi di soccorso in caso di eventi maggiori in seno al Dispositivo di Incidente Maggiore della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (DIM-FCTSA);
d) preparare e istruire i professionisti del soccorso sanitario e il personale volontario destinato a collaborare con il Servizio di soccorso sanitario ed offrire corsi di formazione sanitaria;
e) offrire assistenza e cure odontoiatriche, con particolare riguardo alle persone meno abbienti e promuovere la profilassi e l'igiene dentaria garantendo altresì, in collaborazione con i medici dentisti della regione, un adeguato servizio di picchetto per le urgenze;
f) promuovere, sostenere, orientare e offrire formazione in ambito socio-sanitario e odontoiatrico;
g) offrire assistenza, e cure mediche, e paramediche, odontoiatriche e servizi in risposta alle esigenze socio-sanitarie della popolazione;
h) organizzare anche in collaborazione con altri enti, un servizio di trasporto per anziani e disabili;
i) […]
j) offrire e gestire, eventualmente anche in collaborazione con altri enti, servizi sanitari;
k) incoraggiare e sostenere il volontariato;
l) promuovere la salute.

§ 2 MEMBRI

ARTICOLO 3
Categorie di Soci

1. L'Associazione è composta da quattro categorie di Soci:
 a) i Comuni convenzionati;
 b) l'Associazione dei volontari del SAM;
 c) gli altri Enti e Associazioni di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore di cui allo scopo dell'Associazione;
 d) i Soci onorari.

2. Sono Soci i Comuni convenzionati che hanno sottoscritto con il SAM una convenzione relativa alla gestione e alla copertura finanziaria del deficit del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto.

3. L'Associazione dei Volontari del SAM è l'Ente di diritto privato che rappresenta i volontari considerati attivi nel SAM secondo il Regolamento organico dei Soccorritori volontari.

4. Sono considerati Enti di diritto pubblico o privato, quegli enti che svolgono la loro attività in ambito socio-sanitario e che collaborano con il nostro Servizio, i quali fanno richiesta di aderire all'Associazione, previa proposta del Comitato e approvazione dell'Assemblea.

5. I soci onorari sono persone fisiche o giuridiche nominate tali dall'Assemblea generale su proposta del Comitato in virtù di speciali benemerenze acquisite in seno al SAM.

ARTICOLO 4
Ammissione e dimissione

1. I Comuni che hanno sottoscritto la convenzione relativa alla gestione del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto sono Soci di diritto dell'Associazione, così come l'Associazione dei Volontari del SAM.

2. Per gli altri Enti e Associazioni di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore di cui allo scopo dell'Associazione, la domanda di ammissione quale Socio è da inoltrare per iscritto al Comitato che la sottopone all'Assemblea con il proprio preavviso.
 Nella domanda d'ammissione il richiedente si impegna a sottoscrivere le finalità dell'Associazione definite nello Statuto e a versare la quota sociale annua.
 Il mancato pagamento della quota sociale determina la perdita della qualità

di Socio. Su proposta del Comitato, l'Assemblea può escludere un Socio che porta pregiudizio agli interessi dell'Associazione.

3. I Soci possono dimettersi per la fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono essere inoltrare per iscritto al Comitato con almeno sei mesi d'anticipo.

§ 3 ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 5
Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a) Assemblea generale;
b) Comitato;
c) Direzione;
d) Ufficio di revisione.

ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 6
Composizione, convocazioni e riunioni

1. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione.

2. I Comuni associati sono rappresentati da un delegato, rispettivamente da un supplente, nominati dal Consiglio Comunale per un quadriennio amministrativo comunale.

3. L'Associazione Volontari SAM è rappresentata da un proprio delegato, rispettivamente da un supplente, nominato dall'Associazione stessa per un quadriennio amministrativo comunale.

4. Gli altri Enti o Associazioni di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore di cui allo scopo dell'Associazione sono rappresentati da un proprio delegato, rispettivamente da un supplente da loro nominato per un quadriennio amministrativo comunale.

5. L'Assemblea generale è convocata dal Comitato o su richiesta di almeno 1/5 dei Soci. È presieduta da un Presidente del giorno eletto volta per volta.

6. L'Assemblea generale si riunisce almeno due volte all'anno: di regola entro fine novembre per l'approvazione del preventivo dell'anno seguente, ed entro fine giugno per l'approvazione del conto annuale dell'esercizio precedente.

7. I rappresentanti dei Soci sono convocati individualmente per iscritto almeno due settimane prima della data della riunione. Alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.

8. La convocazione viene pure inviata ai Municipi dei Comuni convenzionati, agli Enti pubblici e privati, cosi come all'Associazione Volontari SAM, per informazione.

9. L'Assemblea è valida e può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri.

10. Se dopo 15 minuti dall'ora prevista nella convocazione il quorum non è raggiunto, il Presidente dell'Associazione riconvoca d'ufficio l'Assemblea, la quale potrà deliberare qualsiasi sia il numero dei membri presenti.

ARTICOLO 7
Competenze

L'Assemblea generale:

a) nomina, per un periodo di quattro anni, corrispondenti ad un quadriennio amministrativo comunale, i sei membri del Comitato ed il Presidente;
b) designa l'Ufficio di Revisione;
c) delibera sul rapporto annuale del Comitato, verificandone la gestione;
d) approva il preventivo ed il conto annuale;
e) vota le spese straordinarie la cui entità supera le competenze del Comitato;
f) decide sulle proposte presentate dal Comitato e/o dai suoi Soci;
g) formula proposte al Comitato;
h) delibera sull'ammissione di nuovi Soci di cui all'art. 3, cpv. 1, lett. c) e d);
i) delibera sulle proposte di esclusione di Soci di cui all'art. 3, cpv. 1, lett. c) e d);
j) stabilisce la quota sociale annua dei Soci di cui all'art. 3, cpv. 1, lett. c);
k) approva e modifica lo Statuto;
l) decide lo scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 8
Diritto di voto e maggioranza

1. I Comuni Soci hanno diritto ad un voto per ogni 1000 (mille) abitanti o frazione superiore a 750 (settecentocinquanta) abitanti (fanno stato gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio Cantonale di Statistica sulla popolazione legale permanente), ritenuto che ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

2. L'Associazione Volontari SAM ha diritto ad un voto ogni cinque Soci attivi che prestano servizio secondo il Regolamento organico dei Soccorritori volontari.

3. Gli altri Enti di diritto pubblico o privato hanno diritto ad un voto ognuno.

4. I Soci onorari possono partecipare alle Assemblee come auditori.

ARTICOLO 9
Obbligo di esclusione

1. Nelle decisioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica tra l'Associazione da una parte ed un Socio, quest'ultimo è escluso dal diritto di voto. L'esclusione si estende di regola anche alla discussione sulla specifica decisione.

2. Un interesse privato è presunto quando la decisione è idonea a procurare al Socio, o a persone finanziariamente dipendenti da esso, vantaggi o ad arrecargli svantaggi di natura giuridica, economica, ideale o anche meramente fattuale.

3. Un interesse privato è sempre dato quando la decisione verte sull'erogazione o sulla soppressione di una prestazione finanziaria a favore del Socio.

COMITATO

ARTICOLO 10
Funzione e composizione

1. Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione, ne tutela gli interessi e si pone quale obiettivo principale la realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione, così come definiti all'art. 2 del presente Statuto.

2. Il Comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. L'Associazione è vincolata con la firma collettiva a due: del Presidente o del Vicepresidente e del Direttore generale o del Segretario.

3. Il Comitato è composto dal Presidente e sei membri per un totale di sette membri. Essi durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. All'interno del Comitato vengono nominati: un Vicepresidente e un Segretario.

4. Tre membri sono nominati in rappresentanza dei Comuni convenzionati e un membro è nominato in rappresentanza dell'Associazione Volontari SAM. Tre membri vengono nominati per cooptazione con riguardo alla loro formazione ed esperienza nel campo socio-sanitario, pre-ospedaliero, legale o amministrativo. Un membro di Comitato deve essere un medico non dipendente dell'Associazione SAM.

5. I membri dell'Assemblea nominati nel Comitato devono essere sostituiti; di conseguenza i membri di Comitato perdono il loro diritto di voto nell'Assemblea a favore dei propri sostituti.

6. Il Comitato può nominare sostituti "ad interim" in caso di dimissioni, partenze o decessi di membri dello stesso; questi restano in carica fino alla seguente Assemblea generale. Le uscite di membri dal Comitato devono essere notificate ai Soci per iscritto entro due settimane dalla conoscenza. Nell'ordine del giorno della seguente assemblea ordinaria verranno inserite le proposte del Comitato sulla sostituzione dei membri uscenti.

7. Propone al Comitato dell'Associazione Volontari SAM, senza obbligatoriamente fornire una motivazione, l'ammissione e/o l'esclusione di loro Soci;

ARTICOLO 11
Convocazioni, quorum e deliberazioni

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta gli affari dell'Associazione lo rendano necessario oppure qualora almeno quattro membri ne facciano richiesta.

2. Il Comitato può deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

3. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti. Le sedute sono dirette dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

4. Il Direttore generale partecipa alle sedute senza diritto di voto.

ARTICOLO 12
Competenze

1. Amministra l'Associazione e prende tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi della stessa vigilando sulla gestione.

2. Approva il Regolamento organico, il Regolamento di servizio ed altri Regolamenti interni.

3. Gestisce il patrimonio dell'Associazione e procura i mezzi finanziari necessari per raggiungere gli obiettivi fissati e gli scopi sociali.

4. Stipula le convenzioni con i Comuni, con Altri enti e Associazioni di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore di cui allo scopo dell'Associazione e con prestatori d'opera socio-sanitari.

5. Approva le tariffe a carico degli utenti.

6. Assume il personale in pianta stabile necessario per il conseguimento degli obiettivi dell'Associazione e per assicurare il buon funzionamento decidendone la remunerazione, le condizioni e la durata del rapporto di lavoro.

7. Dispone ed applica le misure disciplinari nei confronti del personale dipendente e dei Soci.

8. Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

9. Propone all'Assemblea l'accettazione di nuovi Soci.

10. Autorizza spese d'investimento in delega fino a CHF 100'000.-- e sorpassi di gestione corrente fino a CHF 50'000.--.

11. Esegue le decisioni prese dall'Assemblea.

12. Esercita tutte le competenze non deferite ad altri organi.

DIREZIONE

ARTICOLO 13
Organizzazione

La direzione dell'Associazione è affidata al Direttore generale.

ARTICOLO 14
Compiti

1. Al Direttore generale sono affidati la gestione amministrativa, economica e organizzativa dell'Associazione. Le condizioni che ne regolano l'attività saranno definite e specificate nel contratto di lavoro con l'Associazione, rispettivamente nel descrittivo di posizione del Direttore generale.

2. Per gli aspetti specifici dell'attività operativa e medico-sanitaria dell'Associazione, il Direttore generale collabora strettamente con i Quadri superiori operativi e sanitari dell'Associazione.

ARTICOLO 15
Direttore Sanitario

Su proposta del Direttore generale, il Comitato nomina un Direttore sanitario dell'Associazione. Questi dovrà essere dipendente dell'Associazione, in possesso del titolo di Medico d'Urgenza e titolo FMH o equivalente.
Le condizioni che ne regolano l'attività saranno definite e specificate nel contratto di lavoro con l'Associazione, rispettivamente nel descrittivo di posizione del Direttore sanitario.
Il Direttore sanitario può partecipare alle riunioni di Comitato senza diritto di voto.

UFFICIO DI REVISIONE

ARTICOLO 16
Organizzazione, funzione e compiti

La revisione contabile viene affidata ad un ufficio esterno nominato dall'Assemblea generale.

§ 4 RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 17
Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali dei membri;
b) dalla fatturazione delle prestazioni secondo la tariffa in vigore;
c) dai contributi dei Comuni convenzionati;
d) dai sussidi cantonali;
e) dai ricavi provenienti da attività collaterali;
f) da donazioni, legati ed altri lasciti.

§ 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 18
Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea generale convocata espressamente per tale scopo e in presenza di almeno 2/3 dei Soci. Se il quorum non è raggiunto dovrà essere convocata una seconda Assemblea generale entro venti giorni. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea decide a maggioranza semplice la destinazione del patrimonio sociale che potrà essere attribuito unicamente ad associazioni o enti aventi scopo analogo o ad opere pubbliche o private di assistenza, a condizione che siano al beneficio dell'esenzione fiscale.

ARTICOLO 19
Durata delle cariche fissate dall'Assemblea

Il Comitato eletto dall'Assemblea costitutiva dell'Associazione resta in carica fino al mese di giugno dell'anno del rinnovo dei legislativi comunali.

ARTICOLO 20
Disposizioni complementari

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile svizzero ed in particolare agli artt. 60 e seguenti sulle associazioni. Con l'entrata in vigore del presente Statuto vengono abrogati gli Statuti fino ad ora in vigore e viene altresì abrogata ogni altra norma o risoluzione del Comitato che sia in contraddizione con il presente statuto.

ARTICOLO 21
Responsabilità

Per gli impegni sociali risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità dei Soci, fatta salva la responsabilità penale.

ARTICOLO 22
Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato in forma originale dall'Assemblea generale il 14 aprile 2021, è entrato in vigore con l'approvazione dei Comuni convenzionati e abroga ogni altra disposizione in materia.
In data **30 giugno 2022**, l'Assemblea Generale ha approvato la modifica dell'art. 18 cpv 2.
In data **19 giugno 2024**, l'Assemblea Generale ha approvato lo stralcio del cpv i dell'art. 2.